

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**CONTRATTO D'APPALTO AVENTE A OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
"ASSISTENZA TECNICA PER LO SVILUPPO E L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA  
DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2014-2020"**

**Priorità 7 - Assistenza tecnica  
Azione 7.2 "Attività di informazione e comunicazione"**

CUP: E71C24000040009 – CUI: S80002870923202300295 – CIG: B1884A8AC0

Centro Regionale di Programmazione

## TRA

la **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione**, C.F. 80002870923 con sede legale in Cagliari, viale Trenato 69 in seguito denominata per brevità **“Regione”** o **“Amministrazione”** o **“Stazione Appaltante”**, nella persona della Direttrice Generale del Centro Regionale di Programmazione, Dott.ssa Elisabetta Neroni, \_\_\_\_\_, domiciliata per la sua carica presso la sede della Regione

## E

**Primaidea S.R.L.** con sede legale in Cagliari Viale Bonaria, 98 - (C.F./P.IVA. 02466060924, REA: CA - 201808), in persona del Dott. Raimondo Schiavone, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale indicata, il quale interviene alla stipula e alla firma del presente contratto nella sua qualità di legale rappresentante della società Primaidea Srl

\_\_\_\_\_ quale impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le mandanti Agorà S.r.l. con sede legale in Milano - 20144, Viale Coni Zugna, 19 (C.F./P.IVA 10423140150, REA: MI 1372198) – Louder S.r.l. con sede legale in Torino, Corso Brescia n. 91 (C.F./P.IVA 12146850966, REA: TO - 1330451) - Aksilia S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Porta Vittoria n. 28 (C.F./P.IVA 02249540465, REA: MI - 2116490), costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Lanusei, dott. Alessandro Dessy: \_\_\_\_\_, in seguito denominato **“Appaltatore”** o **“Aggiudicatario”**

## Premesso che

- il presente affidamento trova copertura finanziaria a valere sul Programma Regionale FESR 2021/2027, Priorità 7- Assistenza tecnica, Azione 7.2 “Attività di informazione e comunicazione”;
- con Determinazione prot. 9713 n. 819 del 19.12.2023 della Direzione Generale del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, successivamente integrata con Determinazione 327/3376/DG/CRP, è stata conferita delega alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, per l'affidamento del servizio di *“Assistenza tecnica per lo sviluppo e l'attuazione della strategia di comunicazione del programma regionale FESR 2021-2027”* - (CUI: S80002870923202300295; CUP: E71C23000650009), mediante il sistema della procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

Centro Regionale di Programmazione

- con la citata determinazione n. 327/3376/DG/CRP del 24.04.2024 unitamente alla documentazione costituente il Progetto, è stato approvato il quadro economico relativo alla procedura di gara in argomento così come di seguito dettagliato:
  - importo complessivo globale pari a € 5.580.000,00 (IVA esclusa), di cui:
    - € 2.400.000,00 importo servizi a base di gara
    - € 2.400.000,00 importo per servizi analoghi ex art. 76 c. 6 del codice
    - € 480.000,00 importo quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 del codice
    - € 300.000,00 opzione di proroga art. 120 c.10 del codice
- con determinazione prot. n. 3799, rep. n. 289 del 06.05.2024 il Direttore del Servizio spesa comune della Centrale regionale di committenza, su delega del **Centro Regionale di Programmazione**, ha indetto una procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica per l'attuazione delle attività di comunicazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii.,
- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 06.05.2024 (pubblicato il 07/05/2024);
- la Stazione Appaltante ha individuato l'Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali;
- con determinazione n. 766 Prot. 9970 del 19/11/2024 il Direttore del Servizio Forniture e Servizi della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato la gara al RTI PRIMAIDEA S.r.l. (Mandataria) – Agorà S.r.l. – Louder S.r.l. - Aksilia S.r.l. (Mandanti) per l'importo contrattuale di € 1.785.600,00, derivante dal ribasso offerto del 25,60%, dando inoltre atto del positivo accertamento, verbale prot. n. 9757 del 13.11.2024,, dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati in sede di gara, da parte dell'Operatore economico Aggiudicatario;
- la suddetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti con nota prot. n. 10151 del 21.11.2024, ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. b) e c) del Codice, con conseguente scadenza in data 26.12.2024 del termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3 del Codice;
- resta chiarito e inteso che l'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92 commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011, qualora gli accertamenti antimafia presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto  
si conviene e si stipula quanto segue**

Centro Regionale di Programmazione

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali**

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute: nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall'Aggiudicatario nell'ambito della procedura di gara.
2. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati.
3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata:
  - a. dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
  - b. da tutte le disposizioni indicate nel disciplinare e nel capitolato tecnico;
  - c. dalle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., della L.R. n. 8/2018;
  - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga condizioni migliorative.
3. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

### **Articolo 4 - Oggetto**

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'affidamento dell'appalto relativo ai servizi di assistenza tecnica per l'attuazione delle attività di comunicazione del Programma Regionale FESR 2021-2027.
2. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione dei servizi che l'Appaltatore si impegna a eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel capitolato nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l'Amministrazione.

Centro Regionale di Programmazione

3. Il luogo principale di esecuzione del contratto è il territorio della Regione Sardegna; specifiche attività potranno essere realizzate in ambito extraregionale.
4. La natura dei servizi richiesti presuppone un raccordo periodico e sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.

#### **Articolo 5 – Durata, efficacia e decorrenza**

1. Il servizio avrà durata di 48 mesi, decorrenti dall'avvio dell'esecuzione.
2. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno delle risorse.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
4. Entro il triennio successivo alla stipula del presente contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo stimato complessivamente non superiore a quello a base di gara ai sensi dell'art. 76 c 6 del Codice.
5. L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima pari a mesi 6 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo massimo stimato di tale opzione è pari a € 300.000,00 al netto di Iva.

#### **Articolo 6 - Importo contrattuale**

1. L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è pari a € 1.785.600,00, derivante dal ribasso offerto del 25,60%, sull'importo a base di gara, IVA esclusa, come risulta in maniera dettagliata dall'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario, secondo la seguente ripartizione: Primaidea S.r.l., 61%, Louder S.r.l. 4% Aksilia S.r.l., 4%, Agorà Srl 31%.
2. Il corrispettivo indicato nell'offerta s'intende stabilito dall'Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.
3. L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. L'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa.

#### **Articolo 7 - Gruppo di lavoro**

1. L'Appaltatore svolge le prestazioni oggetto del presente contratto avvalendosi del Gruppo di Lavoro con la composizione e secondo le modalità indicate nell'Offerta Tecnica e relativo allegato, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel capitolato della procedura di affidamento.
2. Secondo quanto già specificato dal capitolato tecnico, il GdL indicato dall'Aggiudicatario non potrà essere modificato senza preventivo consenso dell'Amministrazione, se non per cause di forza maggiore.

Centro Regionale di Programmazione

L'eventuale sostituzione di componenti è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Amministrazione.

### **Articolo 8 - Obblighi specifici dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto e del capitolato tecnico, a:
  - a. prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica;
  - b. realizzare le attività oggetto del presente contratto con i propri necessari strumenti tecnologici e attrezzature logistiche;
  - c. tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - d. predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;
  - e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - f. ripetere i servizi oggetto del contratto che secondo l'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
  - g. segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
  - h. adempiere agli obblighi di competenza, previsti dalla normativa vigente, in relazione al Collegio consultivo tecnico ex art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere. In caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la parte del compenso su quest'ultimo gravante sarà corrisposta dalla Stazione Appaltante che provvederà in danno, con addebito nei confronti dell'appaltatore, a valere sul primo stato di avanzamento dei lavori utile;
  - i. attuare le misure previste nel CAM Eventi nella progettazione e attuazione di tutte le attività previste nei documenti di gara ex Art 2 del Contratto e a consentirne la verifica in itinere, anche attraverso sopralluoghi non pianificati da parte dei funzionari della Regione o dei funzionari delle autorità statali e comunitarie;

Centro Regionale di Programmazione

- j. consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Regione o dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.

### **Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 86 del 7.12.2021, reperibile all'indirizzo: [https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza\\_delibera.page?contentId=DBR57377](https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR57377), e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 33/16 del 16.06.2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

### **Articolo 10 - Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realizzazione del Servizio oggetto del presente contratto.
2. L'Amministrazione, si impegna ad accreditare dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Appaltatore e a consentirgli l'accesso presso le proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

### **Articolo 11 - Verifiche di conformità**

1. Durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.
2. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere,

Centro Regionale di Programmazione

in qualsiasi momento, secondo principi di buona fede, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall'Amministrazione.
4. L'Amministrazione farà pervenire all'Appaltatore del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio.
5. Su richiesta dell'Amministrazione l'Appaltatore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
6. L'Appaltatore si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.

#### **Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti**

1. I pagamenti saranno effettuati secondo la tempistica e le modalità indicate al paragrafo 12 del capitolato tecnico, previa verifica da parte dell'Amministrazione (da parte del Direttore dell'esecuzione e successiva conferma del RUP) della conformità e della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.
2. I pagamenti saranno effettuati entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura elettronica (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali), solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente eseguite e rendicontate sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, presentato dall'Appaltatore entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle prestazioni; resta salva l'applicazione dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di anticipazione del prezzo.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, se dovuta per legge; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC).
4. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse in formato elettronico ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii., a: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione – Via Cesare Battisti sn– 09123 Cagliari codice fiscale 80002870923 – CODICE CUF: 2K55Z3. L'Appaltatore prende espressamente atto

Centro Regionale di Programmazione

che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Regione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con l'Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sui conti correnti bancari intestati alle imprese componenti il raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 14, nel rispetto delle quote complessive di cui all'art. 6 comma 1 del presente contratto e del cronoprogramma di spesa richiamato nelle premesse del presente documento; le modalità di pagamento, nonché il numero di conto e le coordinate bancarie dovranno sempre essere indicate sulle fatture, unitamente a CUP, CIG ed estremi della determinazione di impegno di spesa. L'Appaltatore si impegna ad emettere contestualmente tutte le fatture relative ai singoli SAL, previa interlocuzione costante con gli Uffici della Stazione appaltante, per agevolare gli adempimenti di competenza di quest'ultima.
2. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, mediante trattenuta dell'importo dovuto a titolo di penale sui pagamenti successivi al verificarsi dell'inadempimento
3. In caso di contestazione della prestazione i tempi di liquidazione resteranno sospesi e l'Appaltatore nulla dovrà pretendere per ritardato pagamento.
4. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### **Articolo 13 - Proprietà delle risultanze del servizio**

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporre senza restrizione alcuna, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in registri o elenchi pubblici.
2. L'Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle attività sotto contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli elaborati di cui al precedente comma, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.
3. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento

Centro Regionale di Programmazione

del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010. A tal fine l'Appaltatore ha comunicato per iscritto alla Regione, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato e il codice IBAN, la denominazione dell'Istituto Bancario, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, per consentire le operazioni di accredito del corrispettivo contrattuale e ai fini della tracciabilità dei flussi monetari ex L. n. 136/2010.
2. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto di Credito preventivamente indicato dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia stata data pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Regione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Nello stesso modo dovranno essere comunicati tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto (per i subcontratti che non sono subappalti), ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità altresì nei pagamenti effettuati e si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti prendono espressamente atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. n. 136/2010.

#### **Articolo 15 - Trasparenza**

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
  - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa

Centro Regionale di Programmazione

dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

3. L'Amministrazione procederà a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

### **Articolo 16 – Risoluzione**

1. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato tecnico, l'Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In particolare l'Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto:
  - qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all'Appaltatore;
  - qualora l'Appaltatore incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dal paragrafo 13 del capitolato;
  - in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
  - in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
  - in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatore;
  - qualora l'Appaltatore proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l'assenso dell'Amministrazione.
4. In caso di accertata grave violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021, l'Amministrazione contesta il fatto per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo

Centro Regionale di Programmazione

del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 17 - Recesso e Sospensione del servizio**

1. L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e per giusta causa, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore.
3. L'Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.
4. L'Amministrazione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'Appaltatore qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
5. Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.
6. Decorso il termine di 20 giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, l'Amministrazione prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della conformità. In tal caso l'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 123 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente al pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dell'appalto non eseguito.
7. L'Appaltatore rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

#### **Articolo 18 - Riservatezza**

Centro Regionale di Programmazione

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Appaltatore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 19 - Danni e responsabilità**

1. L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Appaltatore, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.
2. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.
3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
4. L'Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
5. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

## **Articolo 20 - Penali**

1. Per quanto riguarda le penali si rinvia al capitolato tecnico con particolare riferimento a quanto disposto nel paragrafo 13, che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

## **Articolo 21- Clausola di pantouflage**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. L'Appaltatore prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto come sopraddeito, il contratto con gli ex dipendenti sarà nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, con il conseguente obbligo di restituzione degli eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.

## **Articolo 22 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario ha presentato una polizza fidejussoria ( ), ai sensi dell'art. 117 del Codice.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", può rivalersi sulla

Centro Regionale di Programmazione

garanzia.

4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Articolo 23 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di cui al presente contratto, per le quali è fornita l'informativa (Allegato "Informativa per il trattamento dei dati personali"). In ragione dell'oggetto del presente contratto l'Aggiudicatario, in quanto chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

#### **Articolo 24 - Elezione di domicilio**

1. Agli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede societaria, in Cagliari, Viale Bonaria n.98.

#### **Articolo 25 - Responsabile del servizio**

1. L'Appaltatore nomina come Responsabile del Servizio Il Dott. Raimondo Schiavone,

#### **Articolo. 26 - Divieto di cessione del contratto**

1. E' vietato all'Appaltatore, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, ai sensi dell'art. 119 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in forma di scrittura privata e in modalità elettronica in conformità all'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.

Centro Regionale di Programmazione

### **Articolo 28 - Foro competente**

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione appaltante, non risolubili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari, ferme restando le competenze del Collegio consultivo tecnico, ex art. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 29 - Clausola finale**

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 30 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

#### **Per l'Appaltatore**

*Il Rappresentante Legale/Procuratore Speciale*  
*Raimondo Schiavone*  
*(firma digitale)*

#### **Per la Regione Autonoma della Sardegna**

*La Direttrice del Centro Regionale di Programmazione*  
*Elisabetta Neroni* \_\_\_\_\_

Centro Regionale di Programmazione

*(Firma digitale)<sup>1</sup>*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, il Procuratore Speciale dell'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:

7 - Gruppo di lavoro (GdL), 8 - Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario, 12 - Fatturazione e pagamenti, 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, 15 - Trasparenza, 16 - Risoluzione, 17 - Recesso e Sospensione del servizio, 18 - Riservatezza, 20 - Penali, 21 - Pantouflage, 22 - Cauzione definitiva, 26 - Divieto di cessione del contratto, 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali, 28 - Foro competente

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

### **Per l'Appaltatore**

*Il Rappresentante Legale/Procuratore Speciale*

*Raimondo Schiavone*

*(firma digitale)*

---

<sup>1</sup> Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".

